

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

Codice ISSN: 2283-7515

Fasc. 5/2025

Data: 7 ottobre 2025

***Transizione di genere, basta un'istanza all'ufficiale di stato civile (ex art. 16
GDPR)? Nota a CGUE, 13 marzo 2025, C-247/2023, Deldits****

*di Francesco Dalla Balla – Assegnista di ricerca in diritto costituzionale nell'Università di
Trento**

TITLE: Gender transition, is an application to the Municipality sufficient (pursuant to Article 16
GDPR)? Comment on CJEU, 13 March 2025, Case C-247/2023, *Deldits*

ABSTRACT: La Corte di Giustizia ha riconosciuto che l'art. 16 del GDPR tutela il diritto delle
persone *transgender* a ottenere la modifica del sesso anagrafico, in senso coerente con l'identità di
genere concretamente vissuta dal richiedente, a prescindere dall'intervento chirurgico conformativo
dei caratteri sessuali primari. La rettifica compete direttamente al titolare del trattamento dei dati,
tenuto a provvedere nel termine di 30 giorni. L'articolo s'interroga sull'impatto della sentenza
nell'ordinamento italiano, dove la procedura per la rettificazione anagrafica del sesso resta affidata
al tribunale ordinario, sollevando dubbi di compatibilità della legge n. 164/1982, del d.lgs. n.
150/2011 e della normativa nazionale in materia di stato civile con il diritto dell'Unione.

* Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista.

Contributo redatto nell'ambito del progetto Prin MUR PNRR 2022 T.R.A.N.S., Transsexuals' Rights and
Administrative Procedure for Name and Sex Rectification, finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU. PRIN
2022 PNRR prot. n. P2022AAER4. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non
riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea o della Commissione europea. Né l'Unione europea né la
Commissione europea possono essere ritenute responsabili per essi.

Contributo soggetto alla licenza "CC BY-NC-ND" Attribuzione – Non Commerciale – Non Opere Derivate 4.0
Internazionale; <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>.

The Court of Justice of the European Union recognized that Article 16 of the GDPR protects the right of transgender individuals to obtain the amendment of their legal sex in a manner consistent with their gender identity as actually lived in social relationships (regardless of any surgical modification of primary sexual characteristics). The rectification must be carried out directly by the data controller, within 30 days. The ruling prompts reflection in Italy, where the procedure for legal gender recognition remains within the jurisdiction of the courts, raising questions about the compatibility of Law No. 164/1982 with EU law. The direct applicability of the Regulation must therefore be reconciled with national legislation on civil status system.

KEYWORDS: identità di genere, stato civile, RGPD, CEDU, Ungheria; gender identity, civil registry, GDPR, ECHR, Hungary

SOMMARIO: 1. La tutela dei diritti fondamentali in Ungheria e la rilevanza per il diritto UE. – 2. La decisione della Corte. – 2.1. Su richiesta dell’interessato, il sesso assegnato alla nascita dev’essere aggiornato in senso conforme all’identità di genere. – 2.2. “Prove” di identità di genere. – 3. La rettificazione anagrafica del sesso in Italia. – 4. Il GDPR reca una esaustiva disciplina dell’autodeterminazione di genere? – 4.1. La prevalenza dell’attualità del dato identificativo. – 4.2. La Corte di Giustizia dell’UE promuove il (definitivo?) superamento della legge n. 164/1982. – 5. Ora tocca all’ufficiale di stato civile?

1. La tutela dei diritti fondamentali in Ungheria e la rilevanza per il diritto UE

Con la sentenza *Deldits* (C-247/2023) del 13 marzo 2025¹, la Corte di Giustizia ha definito il rinvio pregiudiziale sollevato dalla Corte di Budapest-Capitale (Fővárosi Törvényszék), affermando che l’istanza della persona transgender, volta ad ottenere la riassegnazione anagrafica del sesso assegnato alla nascita, trova tutela nel regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e, in particolare, nel relativo art. 16, avente ad oggetto il “*diritto di rettifica [...] dei dati personali inesatti*”. La pronuncia si caratterizza per una lettura decisamente innovativa dei diritti che, a vario titolo,

¹ Su cui, recentemente, S. FRANCA, *Rettificazione dei dati e identità di genere*, in *Riv. dir. antidiscriminatorio*, n. 3-4, 2025; F. DEANA, *L’affermazione dell’identità di genere nel contesto della tutela dei dati personali. Il contributo della Corte di giustizia nella sentenza Deldits*, in *Diritti comparati*, 25 marzo 2025.

contornano l'affermazione dell'identità di genere², fornendo indicazioni vincolanti per tutti gli Stati membri, che travalicano la singola fattispecie processuale, occasionata dalle politiche repressive della legislazione ungherese.

La vicenda processuale prende le mosse dal caso di una persona *transgender* AFAB (*assigned female at birth*) di nazionalità iraniana, rifugiata in Ungheria, in quanto perseguitata nel proprio paese d'origine per ragioni di discriminazione sessuale³. La legislazione ungherese, tuttavia, non prevedeva una disciplina per la variazione del genere anagrafico a favore degli stranieri legalmente residenti nel territorio dello Stato. L'unico strumento legale all'uopo previsto era infatti la modifica nel registro delle nascite dei cittadini, ma – non essendo la documentazione di nascita del richiedente asilo presente, per ovvi motivi, nel territorio dell'Ungheria – l'istanza avrebbe dovuto essere diretta al Paese d'origine⁴. Perciò, tale prerogativa era, di fatto, inizialmente riservata ai soli cittadini, fino a che – con la sentenza n. 6/2018 dell'*Alkotánybírószék* – il giudice costituzionale ha ritenuto illegittima la lacuna ordinamentale, invitando il Parlamento ad approntare una soluzione legislativa per consentire l'aggiornamento dei documenti rilasciati dalle autorità agli stranieri legalmente residenti⁵.

² Sesso e genere costituiscono “*qualità*” afferenti a due sfere della vita diverse, quella biologica e quella psico-sociale, nell'ambito delle quali la percezione del sé di una persona può essere slegata dalla sua condizione sessuata, cioè dal possesso di genitali maschili o femminili (M.C. VESCE, *Depatologizzazione e ricerca-azione per una riforma della L. 164/1982*, in *Antropologia Pubblica*, n. 1, 2021, 110). Le ricerche mediche succedutesi tra gli anni '60, '70 e '80 – che imputavano tale divaricazione ai condizionamenti esterni nella fase dello sviluppo, “legittimando” le controversie pratiche “trattamenti di conversione” (su cui T. PASQUINO, *Trattamenti di conversione: violazione della identità e della integrità psico-fisica e danno alla persona*, in V. PESCATORE (a cura di), *Identità sessuale e auto-percezione di sé*, Torino, 2021, 211 ss.) – sono state smentite dalla più recente letteratura scientifica, secondo cui l'identità di genere e l'identità sessuale dipendono dalle variazioni della stimolazione biochimica nella fase intrauterina, che è successiva (e non necessariamente coincidente) alla differenziazione dei genitali (D.F. SWAAB - R.M. BUIJS - P.J. LUCASSEN - A. SALEHI - F. KREIER, *The Human Hypothalamus: Neuroendocrine Disorders*, in *Handbook of Clinical Neurology*, 2021, vol. 181).

³ Come riepiloga L. GALLI, *Migrazioni e transizione di genere*, in N. POSTERARO – L. BUSATTA – A. MAGLIARI (a cura di), *Identità di genere e diritto*, Napoli, 2025, discriminazioni e condizioni di rischio conseguenti all'incongruenza o all'avvenuta transizione di genere legittimano l'attivazione delle tutele previste nell'ambito della protezione internazionale (tanto in applicazione della Convenzione ONU di Ginevra del 1951, quanto con riferimento al diritto alla protezione sussidiaria europea, di cui alle direttive nn. 2004/84/CE e 2011/95/UE). Concorrono a tal fine una serie di atti di *soft law* dell'UNHCR (tra cui, in particolare, le *Linee guida sulla protezione internazionale* 7 maggio 2002, nn. 1 e 2 e 23 ottobre 2012, n. 9). Sono rilevanti, al fine di dimostrare la persecuzione della persona per ragioni di genere, l'incriminazione penale o le reiterate e cumulative restrizioni ai diritti.

⁴ Già oggetto di censura, da parte di CEDU, sez. IV, sent. 16 luglio 2020, ric. n. 40888/17.

⁵ *Alkotánybírószék*, n. 6/2018, secondo cui al legislatore è consentito differenziare il trattamento giuridico tra cittadini e rifugiati politici, purché tale diversità sia giustificata da una “*necessaria ragione costituzionale*”, mentre nel caso in esame veniva a consolidarsi la “*paradox situation for the petitioner [...] as a person who had been persecuted in his country of origin due to his transsexuality and who was granted asylum in Hungary with respect to this persecution is unable to have his real gender recognized in Hungary either*”.

Ciò suscitò la reazione repressiva del legislatore⁶ che, anziché accogliere l'esortazione costituzionale ed ampliare il novero dei soggetti legittimati, ha precluso in via generale a chiunque la possibilità di annotare il cambiamento del genere nei registri anagrafici, ivi compresi i cittadini ungheresi⁷. Ai sensi della legge n. I/2020, infatti, ogni persona deve essere identificata esclusivamente con il sesso assegnato alla nascita⁸, che “*una volta registrato, non può essere modificato*”⁹, quand’anche sia stata nel frattempo assunto una nuova identità¹⁰. Al fine di enfatizzare il significato della modifica ordinamentale, la riforma ha sostituito alla parola “*nem*”, che in lingua ungherese poteva significare indifferentemente “sesso” o “genere”, con la perifrasi “*sesso biologico basato su caratteristiche primarie e cromosomi*”¹¹. La giurisprudenza nazionale ha comunque riconosciuto il diritto ad ottenere la modifica del genere anagrafico in capo a coloro che avevano già intrapreso un percorso di affermazione di genere prima dell’approvazione della riforma, argomentando che la novella non poteva assumere efficacia retroattiva¹². Al di là di questa eccezione, tuttavia, la facoltà di variazione del sesso assegnato alla nascita è oggi del tutto preclusa dalla legislazione magiara, motivata – secondo la più recente giurisprudenza della Corte costituzionale di Budapest¹³ – da esigenze di tutela della salute e contrasto alla criminalità¹⁴. In particolare, la Corte nazionale ha ritenuto legittima la pretesa dell’ordinamento di conoscere il “sesso assegnato alla nascita”, in quanto dato rilevante sotto il profilo sanitario e giuridico. Successivamente, con la legge n. LXXIX/2021 (cd. legge contro la pedofilia), il Parlamento di Budapest ha ulteriormente irrigidito le misure, limitando l’accesso per i minori a contenuti che

⁶ Cfr. par. 33 della legge n. XXX/2020. Come nota G. MARTINICO, *Il diritto pubblico identitario dei regimi illiberali*, in *Quad. diritto pol. eccl.*, n. 1, 2024, 31-32, le individualità in genere e le diversità sessuali in particolare sono un tema sensibile per i cd. regimi illiberali, che si caratterizzano per il rifiuto dell’“*individualismo*”, con l’obiettivo di una comunità eteroguidata e coesa, attraverso la celebrazione di una società “*chiusa e olistica, come se fosse riflesso di un’identità statica fondata su un passato mitico e nutrito dai valori tradizionali*”.

⁷ L. BELLUCCI, *Tradizione, identità nazionale, etnosimbolismo e discriminazione in Ungheria*, in *Stato, Chiese plur. conf.*, n. 15, 2021, 7.

⁸ M.A. ORLANDI, *La parità di genere nella nuova Legge Fondamentale ungherese*, in *DPCE online*, n. 1/2021, 750; U. LATTANZI, *I diritti LGBTIQ+ in Ungheria tra retorica identitaria e istanze sovranazionali*, in *Diritti comparati*, 9 settembre 2021.

⁹ T. KOVACS, *A Small Victory for Transgender Rights in Hungary*, in [Human Rights Watch](#).

¹⁰ L. BELLUCCI, *Tradizione, identità nazionale, etnosimbolismo*, cit., 7.

¹¹ *Id.*, con riferimento a K. NIGHT – L. GALL, *Hungary Ends Legal Recognition for Transgender and Intersex People*, in *Human Rights Watch*, 21 maggio 2020.

¹² T. KOVACS, *A Small Victory*, cit.

¹³ G. DELLEDONNE, *Ungheria e Polonia: punte avanzate del dibattito sulle democrazie illiberali all’interno dell’Unione Europea*, in *DPCE Online*, n. 3, 2020, 4004, in merito alle riforme costituzionali succedutesi nel tentativo di ampliare l’influenza della maggioranza politica sul Consiglio di diritto costituzionale ungherese.

¹⁴ K. KNIGHT – L. GALL, *Hungary Court Closes Door on Transgender Legal Recognition*, in [Human Rights Watch](#).

presentano o promuovono “*identità di genere non corrispondenti al sesso assegnato alla nascita, cambiamento di sesso od omosessualità*”, suscitando l’intervento della Commissione europea, che ha presentato alla Corte di Giustizia un ricorso per inadempimento dell’Ungheria, a norma dell’art. 260 TFUE, per la violazione dell’art. 2 TUE, dell’art. 56 TFUE, degli artt. 7, 11 e 21 CDFUE, oltre che di numerose norme di diritto derivato tratte dal regolamento 679/2016 (GDPR), dalla direttiva 2000/31/CE (sul commercio elettronico), dalla direttiva 2006/123/CE (direttiva servizi)¹⁵ etc.

Nell’aprile 2025, nonostante le perplessità formalizzate dalla Commissione di Venezia¹⁶, il Parlamento ungherese ha approvato una revisione del XVI emendamento della Costituzione, per introdurre un nuovo secondo paragrafo: “*Every child shall have the right to the protection and care necessary for his or her proper physical, mental and moral development. This right shall take precedence over all other fundamental rights, with the exception of the right to life. Hungary shall protect the right of children to a self-identity corresponding to their sex at birth, and shall ensure an upbringing for them that is in accordance with the values based on the constitutional identity and Christian culture of our country*”¹⁷.

In questa cornice ordinamentale s’inquadra il caso deciso dalla Corte di Giustizia. Nel corso dell’anno 2022, il ricorrente – cui l’Ungheria aveva accordato il diritto di asilo proprio a causa delle discriminazioni di genere subite nella Repubblica Islamica dell’Iran – si rivolgeva alla Direzione generale nazionale della polizia degli stranieri (*Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság*), competente in materia di immigrazione, al fine di ottenere la variazione dei propri documenti identificativi con l’indicazione del genere maschile in luogo di quello femminile. L’autorità amministrativa nazionale rigettava l’istanza, argomentando che la “*transidentità*”, quand’anche

¹⁵ CGUE, causa C-769/2022, *Commissione vs. Ungheria*, pendente.

¹⁶ CONSIGLIO D’EUROPA - COMMISSIONE EUROPEA PER LA DEMOCRAZIA ATTRAVERSO IL DIRITTO (COMMISSIONE DI VENEZIA), *Parere sugli emendamenti costituzionali adottati dal Parlamento dell’Ungheria nel dicembre 2020*, n. 1035/2021, nel [sito istituzionale](#) [u.c. 18 luglio 2025], secondo cui tale emendamento contiene principi “*non [...] compatibili con le norme internazionali in materia di diritti umani*”, posto che “*vari organi internazionali per i diritti umani hanno affermato che tutti gli individui hanno un «diritto all’identità personale», basato non solo sul loro «sesso alla nascita» (come suggerisce l’emendamento), ma anche sul loro «genere», ossia sulle caratteristiche e sui ruoli socialmente costruiti per le donne e gli uomini*”. Nell’ambito della Convenzione EDU, la modifica costituzionale si pone perciò in contrasto con gli artt. 8, 14 e con il Protocollo n. 12, lasciando peraltro indefinita la condizione dei minori intersessuali, rispetto ai quali “*le conseguenze di un’assegnazione immediata e irrevocabile del sesso alla nascita restano poco chiare*”; sul ruolo di consulenza sui nuovi progetti di costituzione o emendamenti costituzionali assunto dalla Commissione di Venezia, V. VOLPE, voce *Commissione Europea per la Democrazia attraverso il Diritto (Commissione di Venezia)*, in *Dig. disc. pubbl. – Agg. VII*, Torino, 2017, 185.

¹⁷ AZ ORSZÁGGYŰLÉS TÖRVÉNYALKOTÁSI BIZOTTSÁGA (Commissione legislativa dell’Assemblea nazionale), disegno di legge n. T/11152/8, *Magyarország Alaptörvényének tizenötödik módosítása*, nel [portale istituzionale](#) [u.c. 18 luglio 2025].

documentata attraverso la documentazione medica, non costituiva presupposto legittimante per la modifica del sesso assegnato alla nascita. L'istante ricorreva perciò alla Corte di Budapest-Capitale, che adiva la Corte di Giustizia dell'UE, al fine di chiarire se – nonostante l'esistenza di un diritto interno ostativo all'affermazione di genere – l'aggiornamento dell'identità anagrafica nel senso auspicato dalla persona transgender potesse ritenersi dovuta in forza dell'art. 16 del regolamento (UE) 2016/679, che introduce il cd. "diritto di rettifica"¹⁸ dei dati personali. In particolare, il giudice nazionale poneva alla Corte di Giustizia tre questioni:

- a) se l'art. 16 del GDPR consenta alla persona *transgender* la modifica del dato personale "relativo al sesso", allorché quest'ultimo sia mutato rispetto a quello originariamente attribuito;
- b) se l'art. 16 del GDPR imponga a chi chiede la modifica di un proprio dato personale di fornire le prove che giustificano la domanda di rettificazione;
- c) se, allo scopo di fornire tali prove, la persona *transgender* debba dimostrare di essersi sottoposta ad una riassegnazione chirurgica del genere.

2. La decisione della Corte

2.1. Su richiesta dell'interessato, il sesso assegnato alla nascita dev'essere aggiornato in senso conforme all'identità di genere

Innanzitutto, secondo la Corte, "è pacifico" che l'informazione relativa al genere sessuale possa essere qualificata come dato personale ai fini del regolamento (UE) 2016/679¹⁹. Ne consegue che i registri istituiti dal diritto nazionale per l'identificazione delle persone fisiche (cittadine o residenti) sono soggetti all'art. 16 del GDPR, secondo cui "l'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo" o, comunque, "l'integrazione dei dati personali incompleti". Tale disposizione costituisce –

¹⁸ Reg. (UE) 2016/679, art.16: «L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa».

¹⁹ Sul punto, cfr. anche CGUE, 9 gennaio 2025, causa C-394/2023, *Mousse*.

secondo il Collegio – mera esplicazione attuativa del principio fondamentale di esattezza del dato, codificato dal diritto unionale nell’art. 8 della CDFUE e nell’art. 5 del GDPR.

Individuate così le coordinate normative di riferimento, la Corte s’interroga se l’identificazione documentale della persona *transgender* mediante il riferimento al solo sesso assegnato alla nascita possa considerarsi formalmente “*inesatta*”, ai fini dell’applicazione dell’art. 16 in materia di diritto di rettifica. A tal proposito “*il carattere esatto e completo dei dati personali deve essere valutato alla luce della finalità per la quale tali dati sono stati raccolti*”, a norma dell’art. 5, comma 1, lett. c) del regolamento²⁰. In linea di principio, compete al giudice nazionale apprezzare lo scopo del trattamento. Tuttavia, rilevano i Giudici di Lussemburgo, laddove la finalità coincida con l’identificazione della persona (come nel caso delle iscrizioni anagrafiche e dei registri tenuti dall’autorità di pubblica sicurezza in materia di immigrazione) è ragionevole che l’esattezza del dato debba “*riguardare l’identità di genere vissuta*” dall’interessato nel quotidiano e concreto dispiegarsi delle relazioni giuridiche e sociali, “*e non quella [...] assegnata alla nascita*” (par. 32). Le pratiche di immigrazione assolvono infatti all’obiettivo di identificare il richiedente asilo, per come attualmente si presenta, rilasciando i documenti idonei alla circolazione e al riconoscimento della persona sul territorio nazionale. È pur vero, come obiettato dal governo ungherese, che lo Stato nazionale ha piena competenza nella materia dell’ordinamento civile e dell’identificazione anagrafica dei cittadini, purché gli istituti di diritto interno non finiscano per compromettere la fruibilità dei diritti tutelati dall’ordinamento dell’Unione. Nel caso di specie, i limiti sostanziali e procedimentali, che impediscono la modifica del sesso assegnato alla nascita, finiscono per ripercuotersi sul “*carattere esatto e completo dei dati personali*” (di cui all’art. 8 della Carta e agli artt. 5, 16 e 59 GDPR), sulle condizioni di liceità del relativo trattamento (di cui all’art. 6 GDPR) e, più in generale, sul diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare (di cui all’art. 7 della Carta).

Perciò, con riferimento alla prima questione, l’art. 16 GDPR “*dev’essere interpretato nel senso che esso impone a un’autorità nazionale incaricata della tenuta di un registro pubblico*”, strumentale all’identificazione dei soggetti residenti nel territorio di uno Stato, “*di rettificare i dati*

²⁰ Come riepiloga S. FRANCA, *Rettificazione dei dati e identità di genere*, cit., 5, la finalità costituisce “*il parametro dell’esattezza, dato che il carattere esatto dei dati non è un valore assoluto, dovendo essere rapportato alla finalità che si intende perseguire col loro trattamento*”.

personali relativi all'identità di genere di una persona fisica", qualora le iscrizioni non siano esatte o sufficientemente aggiornate, a norma dell'art. 5, par. 1, lett. d) del regolamento.

2.2. "Prove" di identità di genere

Viene in secondo luogo in rilievo il tema della "prova" dell'inesattezza del dato. La questione degli adempimenti e delle modalità istruttorie è posta dal giudice rimettente alla Corte di Giustizia sotto un duplice profilo. La Corte nazionale chiede innanzitutto ai Giudici di Lussemburgo se – ai sensi dell'art. 16 del GDPR – gli Stati membri possano imporre all'interessato di dimostrare l'inesattezza dei dati anagrafici relativi al genere sessuale, di cui chiede la rettifica. La disposizione allude infatti alla possibilità di ottenere la modifica dei dati personali inesatti, anche attraverso una mera "*dichiarazione integrativa*". Inoltre, il rimettente s'interroga se queste attribuzioni istruttorie possano spingersi sino al punto di esigere la previa modifica chirurgica degli organi sessuali.

Con riferimento al primo quesito, la Corte sottolinea che l'Amministrazione, in quanto titolare del trattamento, può pretendere "*elementi di prova*", purché siano pertinenti, sufficienti e ragionevoli, in relazione alle specifiche circostanze del caso di specie (par. 41). La rigorosa applicazione del principio di proporzionalità discende infatti dall'art. 23 del GDPR, che consente al diritto interno degli Stati di limitare per legge il diritto di rettifica soltanto nella misura strettamente "*necessaria e proporzionata*" a perseguire uno degli obiettivi di interesse pubblico declinati dal regolamento (sicurezza nazionale, difesa, accertamento della responsabilità civile e penale, indipendenza nella magistratura, interessi economico-finanziari dell'UE *etc.*). In ogni caso, la limitazione del diritto di rettifica deve avvenire in modo da salvaguardare "*l'essenza dei diritti e delle libertà fondamentali*". Tali presupposti – sembra suggerire la Corte, menzionando l'art. 23 con riferimento alla graduazione delle incombenze istruttorie che gravano sul richiedente – valgono indifferentemente in caso di aggravio sostanziale o procedurale del diritto di rettifica.

La Corte di Giustizia non si addentra nella minuziosa analisi delle incombenze istruttorie che possono ritenersi sufficienti e proporzionate, ma esclude che – nel caso di specie – possa ritenersi conforme al GDPR esigere dal richiedente la prova dell'avvenuta riassegnazione chirurgica del sesso. Tale pretesa, infatti, "*pregiudica l'essenza dei diritti fondamentali [...] e, in particolare, l'essenza del diritto all'integrità fisica della persona e del diritto al rispetto della vita privata*", tutelati dagli artt. 3 e 7 della Carta di Nizza, in armonia con l'art. 8 della Convenzione europea dei

diritti dell'uomo, come interpretato dalla Corte di Strasburgo. Quest'ultima – riepilogano i giudici dell'Unione – ha già avuto modo di sottolineare che *“il riconoscimento dell'identità di genere di una persona transgender non può essere subordinato alla realizzazione di un trattamento chirurgico non desiderato”* (par. 48). L'intervento chirurgico non è perciò un requisito né adeguato, né proporzionato a cui ancorare il riconoscimento giuridico dell'identità di genere, mentre un semplice “certificato medico”, assistito da una *“previa diagnosi psicologica, può costituire un elemento di prova pertinente e sufficiente”* (par. 49).

3. La rettificazione anagrafica del sesso in Italia

La *“rettificazione di attribuzione di sesso”* è disciplinata in Italia dal combinato disposto della legge n. 164/1982 e dell'art. 31 del d.lgs. n. 150/2011. Le criticità di tale disciplina normativa – destinate nel tempo ad aggravarsi, in parallelo al progressivo disallineamento delle disposizioni più risalenti rispetto alle acquisizioni scientifiche e all'evoluzione della sensibilità sociale – sono state recentemente evidenziate dalla Corte costituzionale²¹. Il susseguirsi di numerose decisioni – con cui il giudice ordinario e quello costituzionale hanno provato a smussare le principali rigidità del testo normativo (mediante l'interpretazione conforme delle disposizioni o il loro parziale annullamento) – ha reso cruciale il ruolo del formante giurisprudenziale nella progressiva concretizzazione del *“diritto all'identità di genere quale elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona”*²².

Successivamente al 1982, l'evoluzione della disciplina italiana può essere sintetizzata in tre distinte fasi (1982-2015, 2015-2024, dal 2024).

La legge n.164/1982 assegnava una duplice competenza in capo all'autorità giudiziaria ordinaria. Su ricorso dell'interessato, spettava infatti al Tribunale civile dapprima autorizzare *“con sentenza”*

²¹ E. STRACQUALURSI, *Rettificazione anagrafica di sesso e autonomia individuale: modelli e proposte di degiurisdizionalizzazione*, Riv. dir. civ., n. 1, 2025, 112, sottolinea come – nella recente sentenza n. 143/2024 – la Corte costituzionale si sia premurata di sottolineare che la disciplina italiana sulla rettificazione di sesso non trova eguali nel panorama comparatistico, esprimendo *“tratti paternalistici”* anche *“rispetto a persone maggiorenni [...] capaci di autodeterminarsi”*.

²² Così, Corte cost. nn. 221/2015, 180/2017, 269/2022, 66/2024, 143/2024.

la modifica in via chirurgica degli organi genitali²³. Solo dopo aver accertato l'avvenuta esecuzione dell'intervento, il giudice poteva disporre, in camera di consiglio, la rettificazione del sesso anagrafico, ordinando all'ufficiale di stato civile la modifica del registro e la variazione del nome. Nell'anno 2015, tuttavia, prima la Corte di Cassazione²⁴, poi la Consulta²⁵ hanno adottato un'interpretazione costituzionalmente orientata della legge n. 164/1982 (come, nel frattempo, modificata ed integrata dall'art. 31 del d.lgs. n. 150/2011). In particolare, la giurisprudenza ha ritenuto che la legge – allorché consente alla persona di variare il sesso anagrafico, dopo aver modificato i propri “*caratteri sessuali*” – non impone che questi debbano necessariamente essere quelli primari (ovverosia gli organi genitali), ben potendo tale clausola riferirsi anche a quelli secondari. Ai fini della rettificazione anagrafica del sesso, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 164/1982, compete perciò al Tribunale ordinario “*un accertamento rigoroso non solo della serietà e univocità dell'intento, ma anche dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere*”, avente ad oggetto “*la natura e l'entità delle intervenute modificazioni dei caratteri sessuali*” (primari o secondari), posto che “*va escluso che il solo elemento volontaristico possa rivestire prioritario o esclusivo rilievo ai fini dell'accertamento della transizione*”²⁶.

Successivamente al venir meno dell'obbligo di conformazione chirurgica degli organi sessuali, si è andata accreditando la prassi processuale, tendenzialmente univoca, secondo la quale l'attore promuove congiuntamente, nell'ambito di un unico giudizio, tanto la domanda di autorizzazione all'effettuazione dell'intervento chirurgico quanto quella di rettificazione anagrafica²⁷. Nel frattempo, la persona può autonomamente intraprendere i trattamenti farmacologici *gender affirming*, rivolgendosi alle strutture sanitarie.

Recentemente, la complessa architettura procedimentale prevista dalla legge n. 164/1982 e dal d.lgs. n. 150/2011 è tornata all'attenzione della Corte costituzionale. Il Tribunale di Bolzano²⁸

²³ Si ritenne altresì necessario affidare al Tribunale civile la competenza ad autorizzare l'effettuazione dell'intervento chirurgico modificativo dei caratteri sessuali primari, in quanto – nell'interpretazione dell'art. 5 cod. civ. all'epoca prevalente, benché oggi superata – la persona *transgender* non avrebbe potuto prestare il consenso ad “*atti di disposizione del corpo*” comportanti “*una diminuzione permanente della integrità fisica*” (A. LORENZETTI, *Diritti in transito*, Milano, 2013, 33).

²⁴ Cass. civ., sez. I, 20 luglio 2015, n. 15138.

²⁵ Corte cost. n. 221/2015, su cui A. LORENZETTI, *Corte costituzionale e transessualismo: ammesso il cambiamento di sesso senza intervento chirurgico ma spetta al giudice la valutazione*, in *Quad. cost.*, 2015, 1006 ss.

²⁶ Corte cost. n. 269/2022.

²⁷ Sul punto si rinvia a F. DALLA BALLA, *Cosa resta della legge n. 164/1982?*, in *Biolaw Journal*, n. 3/2024, 57 ss.

²⁸ Trib. Bolzano, ord. 12 gennaio 2024, n. 11.

dubitava infatti della legittimità della procedura giudiziale di autorizzazione preventiva all'effettuazione dell'intervento chirurgico sui caratteri sessuali primari (nel frattempo confluita nell'art. 31 del d.lgs. n. 150/2011). Secondo il giudice *a quo*, tale adempimento si porrebbe in contrasto con gli artt. 2, 3 e 32 Cost., affidando al Tribunale civile un "apprezzamento" che si ingerisce nella relazione di cura, i cui contenuti – stando ai dettami della sentenza n. 282/2002 – dovrebbero essere riservati all'autonomia/responsabilità del medico e al consenso del paziente²⁹. Con la sentenza n. 143/2024, la Consulta ha parzialmente accolto la questione di legittimità costituzionale dell'art. 31 del d.lgs. n. 150/2011. In particolare, la pronuncia ha ritenuto illegittimo il comma 4, nella parte in cui impone di acquisire l'autorizzazione giudiziale all'affermazione chirurgica del genere anche a chi ha già ottenuto la rettificazione del sesso anagrafico e del nome. Nei fatti, secondo dottrina e giurisprudenza³⁰, l'effetto pratico della declaratoria di illegittimità costituzionale parziale di cui alla sentenza n.143/2024 è quello di rendere obbligatoria l'autorizzazione chirurgica soltanto nel residuale caso in cui l'interessato intenda procedere all'esecuzione prima di aver conseguito l'ordine di rettificazione anagrafica del nome e del sesso³¹.

²⁹ Corte cost. n. 282/2002, secondo cui "salvo che entrino in gioco altri diritti o doveri costituzionali, non è, di norma, il legislatore a poter stabilire direttamente e specificamente quali siano le pratiche terapeutiche ammesse, con quali limiti e a quali condizioni. Poiché la pratica dell'arte medica si fonda sulle acquisizioni scientifiche e sperimentali, che sono in continua evoluzione, la regola di fondo in questa materia è costituita dalla autonomia e dalla responsabilità del medico che, sempre con il consenso del paziente, opera le scelte professionali basandosi sullo stato delle conoscenze a disposizione"; sul punto S. PENASA, *Il dato scientifico nella giurisprudenza della Corte costituzionale*, in *Pol. dir.*, n. 1, 2015, pp. 271 ss.

³⁰ Ed infatti, per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale, l'autorizzazione non è necessaria se la persona ha già precedentemente ottenuto dal Tribunale la rettificazione anagrafica ex art. 31, comma 5, del d.lgs. n. 150/2011. Al contempo, se l'istanza di autorizzazione è promossa in un unico giudizio cumulativo, congiuntamente a quella di rettificazione anagrafica, l'accoglimento di quest'ultima fa venir meno l'obbligo e l'utilità per il giudice di pronunciarsi sulla necessità dell'intervento chirurgico. L'istanza di rettificazione anagrafica costituisce perciò la *ragione più liquida* (su cui Cass. civ., sez. I, 21 maggio 2021, n. 14039), in quanto – a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale parziale di cui alla sentenza n. 143/2024 – una volta accolta rende ultroneo l'esame della domanda relativa all'autorizzazione all'effettuazione dell'intervento chirurgico (cd. *assorbimento improprio*, su cui Cass. civ., 21 dicembre 2021, n. 41019). Benché nelle prime sperimentazioni giurisprudenziali si vada consolidando una tendenziale condivisione tra i plessi di primo grado, in ordine al fatto che l'accoglimento della domanda di rettificazione anagrafica promossa congiuntamente all'autorizzazione chirurgica esime il giudice dallo statuire anche su quest'ultima, appaiono invece tendenzialmente discordanti le formule di rito utilizzate dai Tribunali ordinari per decretare l'assorbimento dell'istanza di autorizzazione. Così, ad es., Trib. Nola, sez. II, 14 gennaio 2025, n. 85, ritiene che "non vi sia nulla da provvedere"; Trib. Padova, sez. I, 26 febbraio 2025, n. 349, dichiara l'inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse; Trib. Firenze, sez. I, 15 aprile 2025, n. 1308, nel dispositivo "prende atto della volontà di [...] sottoporsi a trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali", precisando in motivazione che, alla luce della sentenza n. 143/2024, "risulta ultronea la richiesta di autorizzazione giudiziale al trattamento medico chirurgico".

³¹ Sul punto si rinvia a F. DALLA BALLA, *Novità e antichi spettri in materia di rettificazione anagrafica del sesso*, in *Corti Supreme e Salute*, n. 3, 2025.

Nell'ambito della citata sentenza, la Corte costituzionale ha altresì segnalato al legislatore l'opportunità di considerare la “*situazione di disagio significativa*” delle persone che si riconoscono “*in una identità «altra»*” non inquadrabile nell'ambito del binarismo di genere³². Il genere sessuale ha infatti un potenziale strutturante per l'ordinamento giuridico, che interseca e si ripercuote trasversalmente su diversi settori (diritto di famiglia, del lavoro, dello sport, della riservatezza), il cui adeguamento non può avvenire attraverso l'intervento meramente ablativo del giudice costituzionale. Rimane tuttavia controverso, in letteratura, se tali considerazioni costituiscano, o meno, un vero e proprio monito³³, destinato a tradursi in una futura pronuncia di accoglimento, a fronte dell'eventuale inerzia legislativa.

4. Il GDPR reca una esaustiva disciplina dell'autodeterminazione di genere?

Il principio secondo cui la rettificazione dell'identità anagrafica dev'essere disancorata dal previo adattamento chirurgico degli organi sessuali si è, nel frattempo, progressivamente consolidato anche nel diritto dell'Unione europea³⁴ e nell'interpretazione che la Corte EDU ha reso con riferimento all'art. 8 della Convenzione³⁵, favorendo l'evoluzione degli ordinamenti nazionali.

³² Corte cost. n. 143/2024, par. 5.4; sul tema P. MEZZANOTTE, *Identità di genere non binaria e altre questioni in una recente pronuncia della Corte costituzionale*, in *Nomos*, n. 3, 2024.

³³ Così Corte cost., *Relazione sull'attività della Corte costituzionale relativa all'anno 2024*, Roma, 36-37.

³⁴ Come riepiloga C.M. REALE, *Il lento incedere dei diritti trans: una prospettiva critica sulla giurisprudenza delle corti sovranazionali europee*, in *BiLaw Journal*, n. 3, 2024, 135 ss., l'identità di genere trova inizialmente tutela avanti alla Corte di Giustizia dell'UE per il tramite del divieto di discriminazioni basate sul sesso nel godimento dei diritti disciplinati dall'ordinamento unionale (30 aprile 1996, causa C-13/94, *P. c. S e Cornwall Country Council*; 7 gennaio 2004, causa C-117/01, *K.B. c. National Health Service Pensions Agency e Secretary of State for Health*), con riferimento – ad es. – al godimento delle agevolazioni previdenziali riservate alle donne (27 aprile 2006, causa C-423/04, *S.M. Richards c. Secretary of State for Work and Pensions*). Solo dal 2018, la Corte di Lussemburgo è effettivamente pervenuta al riconoscimento giuridico del genere della persona trans come una questione connessa all'esercizio delle libertà e dei diritti fondamentali dell'UE (5 giugno 2018, causa C-673/16, *Coman et alii c. Inspectoratul General pentru Imigrări and Ministerul Afacerilor Interne*).

³⁵ La Corte europea dei diritti dell'uomo ha iniziato ad occuparsi della condizione delle persone transgender sin dagli anni '80. Inizialmente, i giudici di Strasburgo negarono che il diritto alla rettificazione anagrafica trovasse base giuridica nella Convenzione (sent. 17 ottobre 1986, ric. n. 9532/81, *Reese c. UK*). Successivamente, a partire dalle sentenze *B. c. Francia* (25 marzo 1992, ric. n. 13343/87), *Goodwin c. UK* (1° luglio 2002, ric. n. 28957/95) e *Schlumpf c. Svizzera* (8 gennaio 2009, n. 29002/06), la Corte EDU ha affermato che il concetto di “vita privata” di cui all'art. 8 ricomprende anche la “sfera sessuale” e, nello specifico, l'identità sociale e di genere (così F. MUSSI, *Diritti umani e identità di genere: quale tutela per le persone trans a livello internazionale?*, in N. POSTERARO – L. BUSATTA – A. MAGLIARI (a cura di), *Identità di genere e diritto*, cit.). Successivamente, la Corte estende la tutela non soltanto all'*an*, ma anche al *quomodo* della tutela che gli Stati devono assicurare relativamente all'identità di genere. In particolare,

Tuttavia, con la sentenza in commento, proprio dal diritto europeo sembra provenire un nuovo e decisivo stimolo sul fronte della tutela giuridica dell'identità di genere, alimentando l'ormai ampio dibattito relativo al superamento delle procedure giurisdizionali che consentono al singolo di azionare nei confronti delle autorità statali i propri spazi di autodeterminazione di genere³⁶.

La recente sentenza *Mirin*³⁷ – assai rilevante perché, per la prima volta, la Corte di Giustizia attribuisce rilevanza unionale alle questioni legate all'affermazione dell'identità di genere non con riferimento a specifici profili di discriminazione, bensì in relazione al diritto all'identità personale³⁸ – lasciava infatti irrisolta proprio l'enucleazione dei parametri attraverso i quali soppesare la ragionevolezza o la sproporzione delle procedure nazionali di modifica dell'anagrafe. Anche per questo, la sentenza *Deldits* si segnala per una posizione spiccatamente pragmatica, che – acclamate le necessità di tutela della persona *transgender* – focalizza l'attenzione sugli strumenti operativi, che arricchiscono le prerogative giuridiche del singolo, “sganciando” il riconoscimento dell'identità di genere dal presupposto della necessaria cooperazione del legislatore nazionale.

deve ritenersi incompatibile con l'art. 8 CEDU l'obbligo per la persona *transgender* di eseguire trattamenti sterilizzanti (10 marzo 2015, ric. n. 14793/08, *Y.Y. v. Turkey*) o l'intervento chirurgico conformativo degli organi sessuali (6 aprile 2017, ricc. nn. 79885/12, 52471/13 e 52596/13, *A.P., Garçon e Nicot c. Francia*), al fine di ottenere la modifica dei data anagrafici. Tali vincoli, infatti, si traducono per l'individuo in un'inammissibile dicotomia tra l'integrità fisica e l'identità sessuale. Infine, le procedure previste dal diritto nazionale per la registrazione dell'identità di genere in luogo del sesso assegnato alla nascita non devono tradursi in un irragionevole discrezionalità per l'autorità procedente (1° dicembre 2022, ricc. nn. 57864/17, 79087/17, 55353/19, *A.D. et alii c. Georgia*).

³⁶ Su cui E. STRACQUALURSI, *Rettificazione anagrafica di sesso e autonomia individuale*, cit., 111 ss.

³⁷ CGUE, Grande Sez., 4 ottobre 2024, causa C-4/2023, *Mirin*, secondo cui “l'articolo 20 e l'articolo 21, paragrafo 1, TFUE, letti alla luce degli articoli 7 e 45 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea [...] ostano a una normativa di uno Stato membro che non consente di riconoscere e di annotare nell'atto di nascita di un cittadino di tale Stato membro il cambiamento di prenome e di identità di genere legalmente acquisito in un altro Stato membro durante l'esercizio della sua libertà di circolazione e di soggiorno, con la conseguenza di costringerlo ad avviare un nuovo procedimento, di tipo giudiziario, per il cambiamento di identità di genere in tale primo Stato membro, procedimento che prescinde da tale cambiamento già legalmente acquisito in tale altro Stato membro”. La Corte sottolineava che “l'articolo 8 della CEDU tutela l'identità sessuale di una persona in quanto elemento costitutivo e uno degli aspetti più intimi della sua vita privata. Pertanto, tale disposizione ingloba il diritto di ciascuno di stabilire i dettagli della propria identità di essere umano”, ivi compresa la dimensione relativa all’“identità sessuale” (par. 64). Il tal sede, pur sottolineando l'obbligo degli Stati di conformare i propri ordinamenti interni ai principi di cui agli artt. 8 CEDU e 7 della Carta di Nizza, la Grande Sezione ebbe cura di precisare che “allo stato attuale del diritto dell'Unione, lo status delle persone, in cui rientrano le norme sul cambiamento di prenome e di identità di genere di una persona, è una questione di competenza degli Stati membri e il diritto dell'Unione non incide su tale competenza” (par. 53). Pertanto, fermo restando l'obbligo di “prevedere un procedimento chiaro e prevedibile di riconoscimento giuridico dell'identità di genere che consenta il cambiamento di sesso, e quindi di nome o di codice numerico personale, nei documenti ufficiali, in modo rapido, trasparente e accessibile”, la concreta dinamica delle procedure di riconoscimento e modifica dell'identità anagrafica compete agli ordinamenti nazionali. Su tale presupposto, il diritto unionale può perciò considerarsi soddisfatto allorché “le disposizioni o il procedimento interno che consentono di presentare la domanda” relativa “cambiamento di prenome e di identità di genere [...] non rendano impossibile o eccessivamente difficile l'attuazione dei diritti” (par. 69).

³⁸ A. SCHILLACI, *Status, identità, cittadinanza*, cit.

4.1. La prevalenza dell'attualità del dato identificativo

La Corte di Giustizia, in consonanza con i propri precedenti sul punto, ribadisce che è sottratta al legislatore statale la possibilità di ancorare l'identità anagrafica dall'identità di genere. In questa prospettiva, diviene del tutto naturale il collegamento con il diritto di rettifica, specificamente posto dal reg. UE 679/2016 “*a tutela del diritto all'identità personale*”³⁹ e, in particolare, dell’*“identità sociale”*⁴⁰.

Com'è ampiamente noto, mentre il sesso è legato alla conformazione dei caratteri sessuali primari, l'identità di genere coincide – secondo i cd. *Yogyakarta Principles* – con la percezione che la persona ha di sé “*including the personal sense of the body (which may involve, if freely chosen, modification of bodily appearance or function by medical, surgical or other means) and other expressions of gender, including dress, speech and mannerisms*”⁴¹. A differenza, ad esempio, del nome, l'identità di genere costituisce un dato obiettivo e fattuale, preesistente alla sua enucleazione anagrafica, di cui l'ordinamento giuridico nazionale – per effetto degli artt. 7 della Carta di Nizza e 8 CEDU, come interpretati dalla sentenza in commento – deve limitarsi a prendere atto.

Indirettamente, secondo i giudici di Lussemburgo, tale assunto trova base giuridica nel diritto unionale anche ai sensi del regolamento 679/2016: se il fine dei registri civili o di polizia è l'identificazione dei cittadini e degli altri soggetti residenti/circolanti sul territorio nazionale, la correttezza del dato dovrà essere proporzionata e rapportata allo scopo per il quale esso è raccolto/conservato (ovverosia all'enucleazione delle caratteristiche con cui la persona è riconosciuta o riconoscibile). In materia di conformazione dei registri anagrafici, il legislatore interno gode perciò di “*un margine [...] limitato*” di discrezionalità, essendo gli Stati tenuti ad accordare piena rilevanza giuridica all'identità di genere, quale elemento oggettivo di immedesimazione e riconoscibilità dei soggetti nella società.

³⁹ S. RODOTÀ, *Persona, riservatezza, identità*, in *Riv. critica dir. priv.*, 1997, 583, ritiene tale l'interesse dell'individuo ad “*essere rappresentato, nella vita di relazione, con la sua vera identità, così come questa nella realtà sociale, generale e particolare, è conosciuta o poteva essere riconosciuta con l'esplicazione dei criteri della normale diligenza e della buona fede*”.

⁴⁰ A. RICCI, *I diritti dell'interessato*, in G. FINOCCHIARO, *Il nuovo Regolamento europeo sulla privacy e sulla protezione dei dati personali*, Bologna, 2017, 190.

⁴¹ *The Yogyakarta Principles on the Application of International Human Rights Law in Relation to Sexual Orientation and Gender Identity*.

La Corte di Lussemburgo muove dunque da una ricostruzione degli interessi in gioco secondo una prospettiva concettuale diversa da quella tradizionalmente invalsa nell'ordinamento italiano, dove l'affermazione di genere nasce come rivendicazione individuale, legittimata dalla progressiva affermazione del principio personalistico e della dignità, nel quadro di un proporzionato bilanciamento rispetto al contrapposto interesse dello Stato alla certezza dei rapporti giuridici⁴². Nell'impostazione del giudice europeo, invece, l'aggiornamento dell'identità anagrafica alla luce dell'identità di genere costituisce lo strumento per presidiare non solo l'identità individuale, ma anche la “*funzione sociale*”⁴³ dei registri pubblici rispetto all'identificazione dei soggetti circolanti sul territorio nazionale⁴⁴.

Dal punto di vista delle conseguenze operative, non sembra fuori luogo chiedersi se l'obbligo “europeo” di conformare l'identità anagrafica all'identità di genere possa costituire un possibile viatico anche per la soluzione del *vulnus* costituzionale segnalato dalla Consulta nella sentenza n. 143/2024⁴⁵, con riferimento alla “*realtà clinica dell'identificazione*” di genere “*non binaria*”.

4.2. Dalla Corte di Giustizia dell'UE un incentivo al (definitivo?) superamento della legge n. 164/1982

Il fatto che il sesso assegnato alla nascita costituisca un “dato personale”, soggetto ad aggiornamento nelle forme “snelle” di cui all'art. 16 del GDPR, allunga un'ombra di potenziale incompatibilità con l'ampollosa legislazione italiana in materia di rettificazione anagrafica del

⁴² Così B. PEZZINI, *Transessualismo, salute e identità sessuale*, in *Rass. dir. civ.*, 1984, 461.

⁴³ Regolamento UE 679/2016, *considerando* n. 2. Come nota A. RICCI, *I diritti dell'interessato*, cit., 193, nel diritto UE non c'è dunque alcun conflitto tra l'affermazione individuale del singolo e il fine perseguito dallo Stato con le registrazioni anagrafiche. Con l'istanza di rettifica ex art. 16 GDPR, “*l'interessato tutela l'interesse pubblico [...] a che la rappresentazione della persona sia corrispondente alla situazione effettiva ed attuale*”. Non è infatti necessario “*che l'informazione presenti un connotato denigratorio; essa, per il (solo) fatto di essere qualitativamente non corretta, è idonea a ledere l'identità sociale del soggetto*”. D'altronde, il fatto che l'informazione contenga un “*giudizio di disvalore*” non è elemento coesistente del diritto all'identità personale, che è lesa dalla mera “*distorsione della personalità dell'individuo*”.

⁴⁴ M. DELL'UTRI, *Principi generali e condizioni di liceità del trattamento dei dati personali*, in *I dati personali nel diritto europeo*, Torino, 2019, 212, sottolinea che “*l'esigenza dell'esattezza dei dati e del relativo aggiornamento nel tempo alludono con sufficiente univocità alla circostanza che le informazioni e le conseguenti rappresentazioni dell'interessato, che i relativi dati personali contengono e restituiscono alla lettura, non tradiscano la misura di coerente ed equilibrato rapporto con la realtà che quegli stessi dati testimoniano, anche in una dimensione di costante fedeltà nel tempo*”.

⁴⁵ L'impellenza di un intervento legislativo adeguatamente ponderato sulla “sofferenza” di quanti vivono la condizione *non-binary* è segnalata da G. SULPIZI, *Il diritto ad essere diversi: oltre il binarismo nella rettificazione di sesso?*, in *GenIUS*, n. 1, 2025, 27.

nesso. L'ordinamento anagrafico nazionale è disciplinato dalla legge n. 1228/1954, il cui art. 6 rinvia per l'identificazione delle persone fisiche ai registri dello stato civile, tenuti a norma del d.P.R. n. 396/2000. In tale ultimo ambito, l'art. 95 consacra il postulato secondo cui l'ufficiale di stato civile – salvo il caso degli “*errori materiali di scrittura in cui egli sia incorso nella redazione degli atti*” (art. 98) – non possiede il potere di modificare, rettificare e cancellare gli atti formati o trascritti nei registri. Tale criterio generale di riparto tra le competenze dell'amministrazione e quelle dell'autorità giudiziaria è – in linea di principio – sotteso anche alla legge n. 164/1982 ed è rimasto sostanzialmente immutato, benché la disciplina processuale sia stata, nel corso del tempo, variamente modificata dall'art. 31 del d.lgs. n. 150/2011 e, più recentemente, dal d.lgs. n. 164/2024. Quest'ultimo, in particolare, ha esteso alle vertenze in materia di rettificazione anagrafica del sesso il rito dei procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie di cui agli artt. 473-bis c.p.c. (in luogo del previgente processo ordinario di cognizione).

A norma dell'art. 12 del regolamento UE 2016/679, invece, il soggetto onerato dell'obbligo di rettifica di cui all'art. 16 è direttamente il titolare del trattamento dei dati⁴⁶, che “*non può rifiutare di soddisfare la richiesta dell'interessato al fine di esercitare i suoi diritti*” e, anzi, deve provvedere “*senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa*”. L'esercizio del diritto di rettifica è gratuito, salvo il caso di istanze manifestamente infondate o ripetitive⁴⁷. Il *considerando* n. 59, aggiunge che, con riferimento al diritto di rettifica, il “*titolare del trattamento dovrebbe predisporre anche i mezzi per inoltrare le richieste per via elettronica, in particolare qualora i dati personali siano trattati con mezzi*” telematici⁴⁸. Tale normativa fa esplicito divieto agli Stati membri di subordinare l'esercizio degli artt. da 15 a 22 del GDPR all'esperimento di un previo contenzioso avanti agli organi giurisdizionali, che dev'essere previsto solo come eventualità rimediale a seguito del motivato rifiuto da parte del titolare (art. 79).

L'onerosità temporale delle procedure (necessariamente giudiziali) che la legge italiana prescrive per la “*rettificazione anagrafica del sesso*”, impedendo all'interessato di rivolgersi direttamente all'autorità amministrativa, era già stata in passato oggetto di un'importante decisione della Corte

⁴⁶ E. PELINO, *I diritti dell'interessato*, in L. BOLOGNINI – E. PELINO – C. BISTOLFI, *Il regolamento privacy europeo*, Milano, 2016, 257.

⁴⁷ E. PELINO, *I diritti dell'interessato*, cit., 255.

⁴⁸ Come nota C. DE TERWANGNE, *Article 16. Right to rectification*, in C. KUNER - L.A. BYGRAVE - C. DOCKSEY, *The EU General Data Protection Regulation (GDPR)*, Oxford University Press, Oxford, 2020, tale riferimento all'attivazione di procedure elettroniche è presente con una formula condizionale solo nel *considerando*, non invece nel testo del regolamento.

EDU⁴⁹. I giudici di Strasburgo avevano ritenuto infatti contrastante con l'art. 8 della Convenzione il lasso temporale di due anni e mezzo, che la persona si era trovata a sopportare per l'espletamento delle procedure giudiziali di cui alla legge n. 164/1982, dopo che la relativa istanza era stata rifiutata dall'autorità amministrativa. Pur non potendo mettere “*in discussione la scelta del legislatore italiano di affidare all'autorità giudiziaria piuttosto che all'autorità amministrativa le decisioni relative al cambiamento del registro di stato civile delle persone transessuali*”, la CEDU segnalava l'eccessiva “*rigidità del processo giudiziario*” di modifica dei dati da parte – nel caso di specie – di un soggetto che si era già sottoposto alla riassegnazione chirurgica⁵⁰.

Questo “monito” trova forse oggi un possibile epilogo nella sentenza della Corte di Giustizia in commento, secondo cui l'art. 16 del GDPR ha già autonomamente attivato uno strumento amministrativo per la modifica del sesso anagrafico in senso conforme all'identità di genere, all'operatività del quale non possono considerarsi ostative le eventuali procedure giudiziali vigenti in sede nazionale. Gli Stati membri non possono infatti aggravare l'esercizio dei diritti del titolare del dato se non per le eccezionali ragioni di cui all'art. 23. La scelta del legislatore europeo di sostituire un sistema basato su una direttiva di armonizzazione con uno incentrato su un regolamento risiede, d'altronde, proprio nell'implementazione di uno strumento giuridico immediatamente applicabile⁵¹, a prescindere dalla cooperazione del legislatore statale.

La tendenza alla degiurisdizionalizzazione delle procedure per l'affermazione dell'identità di genere e la modifica del sesso assegnato alla nascita va acquisendo una crescente diffusione negli ordinamenti giuridici del continente⁵², di cui paiono rappresentative le riforme succedutesi in Austria, Danimarca, Portogallo, Spagna, Germania, Svezia, Norvegia, Irlanda, Slovenia, Regno Unito, Belgio e Svizzera, anche se la previsione di una procedura amministrativa per la rettificazione del genere non implica, necessariamente, l'adesione ad un modello cd. *elective*⁵³.

⁴⁹ CEDU, sentenza 11 ottobre 2018, ric. n. 55216/08, *S.V. c. Italia*.

⁵⁰ *ID.*

⁵¹ F. PIZZETTI, *Privacy e il diritto europeo alla protezione dei dati personali*, Torino, 2016, 4.

⁵² Tra i molti contributi che offrono un'analisi comparata, M.V. IZZI, *Il riconoscimento dell'identità di genere tra elezione e ascrizione*, in *Biolaw Journal*, n. 3, 2024, 116 ss.; E. STRACQUALURSI, *Rettificazione anagrafica di sesso e autonomia individuale*, cit., 111 ss.; G. GIORGINI PIGNATIELLO – G. FARRONATO, *Transformative Constitutionalism and Gender Identity in Comparative Perspective*, in *GenIUS*, 2025.

⁵³ E. STRACQUALURSI, *Rettificazione anagrafica di sesso e autonomia individuale*, cit., 132.

Rimangono invece presidiate dall'autorità giudiziaria le procedure previste, ad esempio, in Francia⁵⁴, Romania⁵⁵, Polonia e Lituania⁵⁶.

L'Italia presenta un modello a "più velocità", nel quale gli spazi di autodeterminazione del singolo variano a seconda dei settori dell'ordinamento⁵⁷. Se, da un lato, l'identità anagrafica rimane solidamente presidiata da una previa istruttoria dell'autorità giudiziaria ordinaria, la mera dichiarazione all'autorità amministrativa di aver intrapreso un percorso per l'affermazione di genere è invece sufficiente ai fini dell'identificazione scolastica⁵⁸ o nel rapporto di lavoro con Pubbliche Amministrazioni⁵⁹ (cd. *carriere alias*). Anche presso l'Amministrazione penitenziaria, la necessità di flessibilizzare gli strumenti di identificazione dei detenuti ha favorito un modello fondato sull'auto-qualificazione all'ingresso ai fini della collocazione – con il consenso del detenuto⁶⁰ – nelle sezioni protette omogenee⁶¹, sull'assunto che non sempre coloro che accedono alle strutture detentive hanno formalmente iniziato un percorso di transizione nell'ambito dei canali istituzionali (specie nel caso di persone irregolarmente presenti nel territorio dello Stato o affidatesi all'auto-prescrizione)⁶².

⁵⁴ A. NASCOSI, *Profili processuali del procedimento di rettificazione di attribuzione di sesso in Italia e in Francia*, in *GenIUS*, n. 2, 2022, 13 ss.

⁵⁵ A. SCHILLACI, *Status, identità, cittadinanza: la Corte di Giustizia e la libera circolazione delle persone trans nello spazio pubblico europeo*, in *Diritti comparati*, cit.

⁵⁶ E. STRACQUALURSI, *Rettificazione anagrafica di sesso e autonomia individuale*, cit., 131.

⁵⁷ Sul piano comparato, la letteratura giuridica (S. OSELLA – R. SUBIO MARIN, *Gender recognition at the crossroads*, in *International Journal of Constitutional Law*, 2023, 574 ss.) classifica le esperienze giuridiche internazionali attraverso la *summa divisio* tra modelli cd. *elective* (nell'ambito dei quali non è necessario fornire alcuna prova per ottenere il riconoscimento dell'identità anagrafica) e modelli cd. *ascriptive* (che presuppongono accertamenti medici per comprovare l'avvenuta affermazione di genere, cd. *strong medicalization*, o comunque una "diagnosi" di incongruenza di genere, cd. *soft medicalization*).

⁵⁸ M.V. IZZI, *Ai margini di politica e ideologia: quale spazio per un discorso giuridico in materia di carriera alias?*, in *GenIUS*, 2023.

⁵⁹ ARAN, *Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Istruzione e ricerca – Periodo 2019-2021*, art. 21; *Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali - Triennio 2019-2021*, art. 28; MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI, circolare 9 settembre 2022, prot. n. 12021, *Attivazione e gestione di un'identità alias per persone in transizione di genere*.

⁶⁰ F. GIANFILIPPI, *Omosessuali e transgender in carcere: tutela dei diritti e percorsi risocializzanti*, in M. PELLISSERO – A. VERCELLONE (a cura di), *Diritto delle persone LGBTQI+*, Torino, 2022, 325.

⁶¹ Cfr. art. 14, comma 8, della legge n. 354/1975, come modificato dal d.lgs. n. 123/2018.

⁶² L. SCOMPARIN – M.M. MARCHISIO, *La detenzione delle persone transgender nel sistema penitenziario italiano*, in M. PELLISSERO – A. VERCELLONE (a cura di), *Diritto delle persone LGBTQI+*, cit., 310.

5. Ora tocca all'ufficiale di stato civile?

Il rinnovato quadro interpretativo scaturente dalla sentenza *Deldits* stimola una riflessione sull'impatto del GDPR nell'ordinamento anagrafico nazionale e, in particolare, sulle competenze, i poteri e gli strumenti giuridici dell'ufficiale di stato civile. Non solo, infatti, il regolamento n. 679/2016, per sua stessa natura, produce effetti immediati nei confronti di tutti i soggetti di diritto interno, senza interposizione di alcuna misura nazionale di recepimento, ma – a differenza di quanto avvenuto in passato con riferimento all'art. 8 CEDU⁶³ – la perdurante vigenza della legge n. 164/1982 (e del relativo procedimento giurisdizionale per la rettificazione anagrafica del sesso) non può essere considerata ostativa “*alla simultanea ed uniforme applicazione nell'intera Comunità*”⁶⁴ dell'art. 16 del GDPR.

L'onere di diretta applicazione del regolamento – e di eventuale disapplicazione del diritto nazionale contrastante con le norme unionali⁶⁵ – grava in egual misura gli organi giurisdizionali e quelli amministrativi (tra cui, per l'appunto, gli uffici anagrafici e di stato civile), tenuti ad assicurare ai singoli la possibilità di invocarne le disposizioni secondo l'interpretazione resa dalla Corte di Giustizia⁶⁶. L'istanza, promossa ai sensi dell'art. 16 del regolamento UE 679/2016, dev'essere riscontrata dal titolare del trattamento dei dati, al più tardi, entro trenta giorni dalla richiesta⁶⁷, con una rapidità procedurale inconciliabile anche solo rispetto ai 90 giorni attualmente previsti per la fissazione della prima udienza, ai fini della rettificazione anagrafica del sesso, dall'art. 473.bis-14, comma 14 c.p.c., come richiamato dall'art. 31 del d.lgs. n. 150/2011.

A fronte di un'istanza dell'interessato, la sentenza in commento lascia dunque trasparire l'opportunità che sia il Sindaco – in quanto ufficiale di Governo, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del d.lgs. n. 267/2000 – a farsi carico degli adempimenti istruttori e dell'eventuale aggiornamento dei dati personali conservati nei registri dello stato civile. In questo modo, però, il diritto unionale introduce attribuzioni del tutto estranee alla tradizionale configurazione organizzativa e alla natura

⁶³ CEDU, 11 ottobre 2018, ric. n. 55216/08, *S.V. c. Italia*.

⁶⁴ CGUE, 7 febbraio 1973, causa C-39/72, *Commissione c. Italia*.

⁶⁵ Corte cost. n. 232/1989; CGUE, 22 giugno 1989, causa C-103/88, *Fratelli Costanzo*; 24 maggio 2012, causa C-97/11, *Amia*.

⁶⁶ Corte cost. n. 389/1989.

⁶⁷ A. RICCI, *I diritti dell'interessato*, cit., 247.

prettamente vincolata⁶⁸ delle funzioni previste dal d.P.R. n. 396/2000. La Corte di Giustizia – interpretando il diritto di rettifica dei dati anagrafici in senso coerente con l’identità di genere *vissuta* dalla persona – sembra perciò sollecitare l’Autorità amministrativa ad un’ambiziosa opera di adeguamento delle procedure vigenti in sede nazionale, per conformarle alle prescrizioni *direttamente applicabili* del GDPR.

⁶⁸ F. SCARDULLA, voce *Stato civile*, in *Enc. dir.*, Milano, 1990, vol. XLIII, 941; A. ATTARDI, voce *Atti dello stato civile*, in *Enc. dir.*, Milano, 1959, vol. IV, 95.